

## Formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni del secondo ciclo (D.I. 473 - 17 giugno 2014)

### Il rischio di un paese a due velocità

A premessa dell'analisi dei contenuti del decreto interministeriale del 17 giugno 2014, con il quale si è dato avvio al progetto sperimentale di periodi di formazione in azienda negli ultimi due anni del secondo ciclo, dando attuazione all'articolo 8-bis del decreto-legge 104/2013, si deve notare come la norma di legge demandasse al provvedimento attuativo il compito di definire *«la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.»*

Il DI, quindi, avrebbe dovuto essere esaustivo di tutta la regolamentazione del programma sperimentale, senza necessità di ricorrere ad altro provvedimento per l'attivazione dei percorsi, per la quale sarebbe stata sufficiente la sola stipula delle convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le imprese.

Il decreto 473, invece, introduce –senza che ve ne sia alcuna previsione e dunque in modo che potrebbe rivelarsi arbitrario - un ulteriore adempimento (art. 4): la stipula, tra i ministeri interessati (MIUR e MLPS, anche nelle loro articolazioni periferiche) e le Regioni interessate all'attivazione dei percorsi, di un **protocollo di intesa** con l'impresa che intende aderire alla sperimentazione, con il quale sono definiti i punti fondamentali della sperimentazione stessa.

Tale protocollo è propedeutico alla stipula delle convenzioni e quindi all'avvio della sperimentazione.

Appare dunque assai poco probabile che i percorsi sperimentali possano essere proposti alle famiglie e agli studenti – come vorrebbe l'articolo 6 del decreto – *«in tempi e con modalità tali da garantire la piena consapevolezza della scelta»*, e soprattutto in tempi utili rispetto all'avvio dell'anno scolastico 2014-2015, impresa ardua tenuto conto che siamo ormai in chiusura dell'anno scolastico e che gli adempimenti necessari sono di una certa complessità.

Entrando nel merito del provvedimento, si impongono le seguenti considerazioni:

- Pur considerando che il programma previsto dal decreto 104 si configura come sperimentazione, la genericità delle disposizioni contenute nel DI appare eccessiva. In primo luogo manca un serio coordinamento con le diverse forme di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro già presenti nell'ordinamento. L'alternanza scuola lavoro è stata infatti introdotta più di dieci anni fa come modalità di realizzazione dei percorsi del secondo ciclo (art. 4 legge delega n.53/2003). Successivamente, con il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005, viene disciplinata quale metodologia didattica del Sistema dell'Istruzione, per consentire agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro.

La finalità prevista è quella di motivarli e orientarli, affinché possano acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro. L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti. Il nuovo ordinamento degli istituti tecnici, professionali e dei licei richiama l'attenzione dei docenti e dei dirigenti sull'alternanza scuola lavoro. Il programma sperimentale sembra dunque sovrapporsi, quanto alle finalità, a istituti già presenti, rispetto ai quali la novità consiste nella regolazione del rapporto fra studente e impresa attraverso la stipula di contratti di apprendistato, quindi con l'accensione di un vero e proprio rapporto di lavoro.

- Sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8-bis (che consente la stipula dei contratti di apprendistato anche in deroga ai limiti di età, con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali) e dal contesto delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale, la sperimentazione appare rivolgersi prevalentemente, se non esclusivamente, agli studenti degli istituti tecnici e professionali, ancorché si faccia riferimento in termini generali agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado. Infatti, come previsto dall'articolo 7 del decreto, l'organizzazione didattica dei percorsi deve avere una struttura flessibile; questi devono essere progettati dall'istituzione scolastica e dalle imprese, che devono concordare anche il calendario delle attività in relazione con il piano annuale generale. Gli spazi di flessibilità utilizzabili sono riferiti a un massimo del 35% dell'orario annuale, ma soltanto ove già previsto dall'ordinamento: questa indicazione escluderebbe i licei dall'accesso alla sperimentazione, mancando nel loro ordinamento tale flessibilità. Parimenti, risulta inapplicabile ai licei la disposizione che prevede la presenza di un rappresentante dell'impresa nel Comitato Tecnico Scientifico, organismo esistente solo nei tecnici e nei professionali. Solo a queste due tipologie di percorso di studi, peraltro, fa esplicito riferimento la relazione tecnica, ad ulteriore conferma di quanto stiamo sostenendo.
- Il ruolo delle Regioni è assolutamente residuale, nonostante l'art.5 del D.lg.n.167/11 preveda che siano esse a regolamentare questa tipologia di apprendistato, fissandone anche la durata.
- La necessità di una specifica formazione del personale docente coinvolto nella sperimentazione – in particolare del cosiddetto *tutor scolastico* – è richiamata sia nella norma che definisce i contenuti delle convenzioni (art. 5) sia in quella che regola le figure tutoriali (sia scolastica che aziendale, art. 8). La formazione è a carico dell'azienda, ed è volta a raccordare l'azione didattica della scuola con quella che si realizza sul luogo di lavoro. Ma il riferimento alla formazione dei docenti da svolgersi all'interno dell'impresa resta del tutto vago e troppo generico (quali docenti, oltre al tutor scolastico? impartita da chi e in quale contesto orario?)
- La valorizzazione dei compiti svolti dai docenti, il riconoscimento anche economico di carichi di lavoro differenziati e più consistenti è prevista soltanto nei confronti del tutor scolastico (designato dal Consiglio di classe) e soltanto nell'ambito delle risorse assegnate e disponibili a legislazione vigente (fondo di istituto?), senza che si creino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- Non vi è alcun riferimento a requisiti e titoli che debba possedere chi ricopre il ruolo di tutor aziendale
- Si impone l'assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate per evitare di determinare potenziali esuberi, ma non si dettano disposizioni che consentano di derogare al numero di alunni per classe (anche se il riferimento contenuto nel comma 7 dell'articolo 7 – che consente di adottare una *diversa aggregazione degli studenti* delle classi quarte e quinte – potrebbe essere utilizzato per individuare forme di deroga temporanea) o comunque che permettano alle istituzioni scolastiche una utilizzazione più flessibile delle proprie risorse di organico
- Desto molta preoccupazione l'estrema vaghezza delle indicazioni relative agli interventi di supporto per gli studenti che cessino anticipatamente dal contratto di apprendistato per rientrare nei percorsi scolastici ordinari (art. 6, c. 3): essi ricadono sul tutor scolastico (art. 8, c. 2), la cui azione però non viene definita nei contenuti, neppure nell'ambito dell'organizzazione didattica dei percorsi (art. 7); la stessa indicazione dei criteri in base ai quali individuare gli studenti da avviare ai percorsi sperimentali è affidata ai Protocolli territoriali, ponendo le premesse per scelte che nell'ambito di un sistema nazionale potrebbero rivelarsi eccessivamente disomogenee, anche perchè troppo curvate sulle pur comprensibili esigenze delle imprese su cui ricade l'intero onere del programma sperimentale.
- Il decreto interministeriale prevede che nell'ambito del progetto formativo venga stipulato tra l'impresa e lo studente un vero e proprio contratto di apprendistato, che dovrà pertanto sottostare alla disciplina generale di questa tipologia di contratto di lavoro. Ne deriva che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro priva di giustificazione (v. art. 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 167/2011) potrebbe essere possibile il ricorso al giudice del lavoro nei termini previsti dall'articolo 6 della legge 604/1966.
- Non è chiaro chi abbia il compito di redigere il piano formativo personalizzato, soppresso dalle recenti norme sull'apprendistato di alta formazione e reintrodotta con questo Decreto.
- Troppa vaghezza, infine, anche per quanto riguarda i soggetti e le modalità di accertamento degli apprendimenti, nonché il riconoscimento e la validazione dei crediti formativi, ivi comprese le procedure per la certificazione delle competenze. Queste ultime, oltre a tener conto dell'Accordo sancito il 19 aprile 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in apprendistato, ai sensi dell'art.6 del Dlgs 167/2011, dovrebbero trovare riscontro nei modelli europei dell'EQF e dell'EQVET.

Pur considerando l'apprendistato per l'alta formazione - da espletarsi durante il quarto e quinto anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado - un percorso utile ad avvicinare concretamente il mondo della Scuola a quello del Lavoro, nel tentativo di colmare una distanza che appare sempre più profonda, la genericità del Decreto Interministeriale e il rinvio a ulteriori adempimenti e procedure, che potrebbero risultare anche diversificate da regione a regione, desta non poche perplessità e preoccupazioni.

Il rischio che si corre, infatti, è di ritrovarsi ancora una volta di fronte a un Paese a più velocità: da una parte quelle realtà territoriali in cui vi è la presenza di imprese e una loro disponibilità a investire, dall'altra quelle per le quali ciò si rivela impossibile oggi, ma anche con scarse prospettive di diventare realizzabile in tempi ragionevoli.

Lo stesso monitoraggio, non essendo guidato da criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, rischia di essere inficiato a causa delle tante, troppe variabili che ogni territorio presenta e di cui risulta impossibile dare conto.

Si tratta, è vero, di una sperimentazione, che lascia aperta la possibilità di definire, mettere a punto e quindi apportare modifiche e migliorie *in itinere*; ma non c'è dubbio che qualora si intendesse passare a una fase di "messa a regime", servirebbero interventi di ridisegno più radicale, con cui definire formalmente la natura di questa modalità di apprendistato ed eliminare possibili sovrapposizioni, rimodulando i contenuti dei curricula e l'organizzazione didattica del secondo ciclo, ivi compresi i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Potendo far conto, soprattutto, su un adeguato piano di investimento in termini di risorse economiche e umane.